

**ALL. A al verbale dell'assemblea
dei soci n° 1 del**

STATUTO

Art. 1 - Denominazione

Con il presente Statuto che, ai sensi D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 - Codice del Terzo settore -, si adegua e modifica quello approvato dall'Assemblea dei Soci del 5/ agosto/ 2018 L'Associazione Socio-Culturale "ENOSIS" , associazione di cittadini, diventa Ente del Terzo Settore (ETS), con la denominazione "Associazione Socio-Culturale "ENOSIS" APS", (Associazione di Promozione Sociale), L'Associazione usa la denominazione di "Associazione di Promozione Sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico e Ets o la locuzione Ente del Terzo Settore in conformità alle normative vigenti.

Art. 2 - Sede

L'Associazione ha sede in Paternò Via Vesuvio 62. L'eventuale variazione della sede potrà essere decisa dal Consiglio direttivo e non richiederà formale variazione del presente Statuto.
La durata dell'associazione è illimitata.

Art. 3 – Autonomia e assenza scopo di lucro

È esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di tutela economica degli associati. L'associazione non persegue scopo di lucro, né direttamente né indirettamente. Nel caso si raggiungessero degli avanzi di esercizio, gli stessi, al netto delle eventuali imposte previste dalle vigenti normative fiscali, andranno utilizzati nell'associazione al fine di migliorarne l'efficienza e la qualità dello svolgimento delle attività istituzionali dell'associazione stessa. Tutte le attività associative saranno svolte nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. L'Associazione " Enosis Aps-Ets " laddove nello svolgimento di proprie iniziative o attività non occasionali si avvalga di volontari, siano essi soci o non associati è tenuta ad iscrivere gli stessi in apposito registro. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo, fatte salve le specifiche previsioni di cui al D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione per la quale svolge la propria attività volontaria.

Art. 4 –Finalità e scopi

1. L'Associazione opera nei seguenti settori di interesse generale:

- a) Valorizzare il movimento e la visibilità della produzione culturale;
- b) Realizzazione e partecipazione a manifestazioni di interesse storico, artistico, culturale, legate agli usi e alle tradizioni della comunità locale;
- c) Organizzare e svolgere in proprio o in collaborazione con altri organismi associativi o enti pubblici e privati conferenze, mostre di pittura, fotografiche, esibizioni musicali, attività culturali, seminari, incontri, corsi di formazione e aggiornamento, borse di studio, convegni, fiere, sagre e qualsiasi altra attività che è aderente al campo socio-culturale e della comunicazione.
- d) Aderire, stipulare accordi di collaborazione con associazioni, istituti ed organizzazioni nazionali ed estere che non perseguono finalità in contrasto con lo Statuto dell'Associazione.
- e) Gestire anche per conto terzi, attività di carattere turistico – culturale e ricreativo.
- f) Fornire collegamenti di conoscenza e di interscambio di informazioni ed esperienze tra soggetti pubblici e privati che si occupano di sviluppo socio – culturale;
- g) Promuovere, produrre, distribuire diffondere materiale editoriale, fotografico e artistico, audiovisivo, culturale, didattico, pubblicazioni e materiali in conto terzi che non siano in contrasto con lo statuto;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse socio-culturale;
- i) radiodiffusione sonora e televisiva anche web, a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- l) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- m) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- n) servizi strumentali ad enti del Terzo settore secondo la normativa in vigore;
- o) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- p) promozione, sostegno e organizzazione di iniziative musicali, in considerazione dello straordinario patrimonio artistico prodotto in questo campo dall'Italia, e nella convinzione che tale eredità, per le sue specifiche valenze cognitive, estetiche e sociali, debba essere ritenuta parte integrante dell'immenso patrimonio culturale italiano. In particolare, l'azione di promozione, di tutela e di valorizzazione, dovrà svilupparsi nei confronti della musica prodotta in Italia, senza distinzione di genere, sia attraverso la proposta di autori e opere dimenticati, ma anche sollecitando nuove creazioni che, direttamente o indirettamente, facciano riferimento a tale patrimonio;
- q) promozione, sostegno e organizzazione di iniziative teatrali e cinematografiche finalizzate alla conoscenza, divulgazione e fruizione del patrimonio culturale locale, regionale e nazionale;
- r) Servizio Civile Universale, ai sensi del DLgs 40/2017 e succ modif. ed integrazioni;
- s) riqualificazione di beni pubblici o di beni confiscati alla criminalità organizzata, finalizzata alla produzione di servizi culturali di pubblica utilità anche con atti di concessione diretta.

2. L'Associazione per raggiungere le finalità generali di cui al comma uno, opera attraverso campagne di formazione, informazione e sensibilizzazione, promuove iniziative di partecipazione di cittadini e comunità, realizza progetti, produce pubblicazioni e materiale audiovisivo, sviluppa attività educative con iniziative ed attività didattiche.

3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, qualora sia necessario per lo svolgimento delle attività di interesse generale e per il perseguimento delle finalità di cui al presente articolo. In ogni caso il

numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero totale dei soci nel rispetto di quanto previsto dal Codice del Terzo Settore.

Art.5 – Attività secondarie e strumentali

L'associazione può realizzare, nei limiti di quanto stabilito dall'apposito decreto ministeriale, attività secondarie e strumentali rispetto a quelle di cui all'art. 4 del presente statuto. L'individuazione delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale può essere assunta dall'Assemblea dei soci in forma ordinaria.

Art.6 – Soci

1. Possono diventare soci dell'Associazione, tutti coloro che condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione. Possono aderire altresì all'Associazione altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro.

2. Tutti i soci partecipano alle decisioni associative secondo le modalità stabilite dal presente Statuto e possono essere eletti in tutti gli organismi associativi. Il voto può esprimersi anche tramite delega secondo le norme stabilite e nel rispetto di quanto specificatamente previsto dal Regolamento di attuazione fatto salvo quanto disposto dal D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

3. L'iscrizione si perfeziona con l'accettazione delle norme del presente Statuto, la sottoscrizione del Regolamento redatto ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali e con il versamento della quota associativa annuale.

Pur esistendo varie categorie di associati con diverse caratteristiche, si garantisce una disciplina uniforme del rapporto associativo, non incidendo esse sui diritti dei soci. E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

La quota è intrasmissibile e non rivalutabile.

4. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio direttivo, che deciderà in merito alla ammissione o al rigetto della domanda. Il rigetto sarà motivato.

5. Non possono assumere la qualifica di socio coloro che abbiano violato norme penali o amministrative, sono altresì esclusi dai Soci coloro che abbiano arrecato grave danno d'immagine con condotte o comportamenti in contrasto con i principi e le finalità dell'Associazione. I soci esclusi per morosità, a seguito di esplicita richiesta, potranno essere riammessi pagando la quota d'iscrizione. La perdita, per qualunque causa, della qualifica di socio comporta in ogni caso l'automatica decadenza dalle cariche sociali alle quali siano state precedentemente eletti.

Art.7 -Diritti e doveri dei soci

1. Tutti i Soci hanno uguali diritti e doveri:

a) essere informati su tutte le attività e iniziative, nonché di usufruire di tutte le strutture, dei servizi e delle prestazioni realizzate dall'Associazione; godere dell'elettorato attivo a passivo, ove previsto; recedere dall'Associazione; consultare i libri sociali e gli atti associativi secondo le modalità previste dal Regolamento associativo di accesso agli atti.

b) l'obbligo di: rispettare e far rispettare le norme dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni prese dagli organi direttivi sociali; mantenere comportamenti, nella vita associativa, civile, privata e

pubblica, improntati alla correttezza civile e lealtà, nel rispetto della Persona, della sua dignità e del suo ruolo nella vita dell'Associazione.

2. La violazione dei doveri e degli obblighi associativi è punita con l'irrogazione delle seguenti sanzioni disciplinari associative: richiamo verbale; richiamo scritto; censura; sospensione dalle attività e dai diritti sociali; esclusione.

3. Le sanzioni disciplinari sono di competenza del Consiglio Direttivo su istanza del collegio dei Probiviri.

Art.8 –Categorie dei soci

L'Associazione è costituita da soci suddivisi nelle seguenti categorie: ordinari; onorari; aggregati; sostenitori.

I soci ordinari sono cittadini italiani o stranieri, essi partecipano alla vita dell'Associazione e danno alla stessa una fattiva collaborazione per il conseguimento degli scopi statutari e godono dell'elettorato attivo e passivo.

Sono soci onorari, a vita e salvo loro rinuncia, i cittadini italiani e stranieri, i fondatori dell'Associazione, i Presidente uscenti che, a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo, abbiano fornito contributi di straordinario interesse o abbiano illustrato la vita dell'Associazione con iniziative di eccezionale merito o forniscano o abbiano fornito all'Associazione un contributo fattivo a ragione delle loro conoscenze professionali o dei loro meriti civili; essi possono partecipare alla vita dell'Associazione, godono dell'elettorato attivo e passivo.

I soci aggregati sono le associazioni di promozione sociale (APS), compresi gli altri enti del terzo settore costituiti senza scopo di lucro, le cui caratteristiche ai fini della adesione e partecipazione alla vita dell'Associazione verranno normate da apposito Regolamento di attuazione, godono dell'elettorato attivo e passivo.

I soci sostenitori sono gli Enti pubblici e privati, gli Istituti, le Accademie e le Fondazioni, le Società e i cittadini italiani o stranieri che versano una quota sociale annua non inferiore a quella determinata dall'assemblea dei soci; partecipano alla vita dell'Associazione e danno alla stessa una fattiva collaborazione per il conseguimento degli scopi statutari. Essi godono del diritto di voto, dell'elettorato attivo e, limitatamente ai soci sostenitori persone fisiche, anche passivo.

Art. 9 - Organi associativi

1.Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea dei soci; il Consiglio Direttivo; il Presidente; il Vice Presidente; il Segretario; il Tesoriere; il Collegio dei Probiviri.

Le cariche ricoperte nell'Associazione sono svolte a titolo gratuito e non possono dare diritto ad alcun compenso, hanno la durata di cinque anni, con possibilità di riconferma.

2. Le cariche associative negli organi dell'Associazione sono altresì incompatibili con incarichi in partiti o organizzazioni politiche o sindacali.

3. L'incompatibilità di cui al comma 2 determina l'ineleggibilità del socio, salvo che lo stesso non sia cessato dalla carica almeno quindici giorni prima delle elezioni.

4. Ove l'incompatibilità si determini dopo l'elezione, il socio decade dalla carica associativa, ipso iure e senza bisogno di dichiarazione da parte degli organi statutari, decorsi quindici giorni dalla data in cui si è verificata l'incompatibilità, salvo che nello stesso termine egli non decada, rinunci o si dimetta dalla carica che ha ingenerato l'incompatibilità.

5. Gli atti adottati dagli organi associativi con la partecipazione di eletti nelle condizioni d'incompatibilità di cui al comma 2, decorsi quindici giorni dalla data in cui si è verificata l'incompatibilità, sono nulli ai fini interni e non impegnano l'Associazione o la Sede nei confronti dei terzi. E' esclusa in ogni caso la prova di resistenza.

Art.10 -L'Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano, è composta da tutti i soci, è presieduta dal Presidente in carica.

L'Assemblea ordinaria e/o straordinaria viene convocata dal Presidente, ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 degli associati o dalla maggioranza dei Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo nella seduta per convocare l'Assemblea dei soci delibera la data, l'ora e l'ordine del giorno della prima e della seconda convocazione. Le Assemblee sono convocate mediante affissione presso la sede legale, comunicazioni scritte spedite per via postale, e-mail o altro mezzo telematico, inviate almeno 10 giorni prima del giorno previsto. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora, la sede della convocazione e l'ordine del giorno.

L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei soci, mentre in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. È consentita l'espressione del voto per delega. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio di esercizio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i Consiglieri non hanno diritto di voto. Per le votazioni e l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea. Le delibere assembleari rimangono affisse nei locali dell'Associazione durante i dieci giorni che seguono l'Assemblea.

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- a) entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, discute ed approva il bilancio di esercizio e il bilancio preventivo;
- b) definisce il programma generale annuale di attività;
- c) nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
- d) nomina il Collegio dei Proviviri;
- e) discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- f) delibera in merito alla realizzazione di attività secondarie e strumentali.

L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio ivi inclusa la trasformazione, la fusione o la scissione.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

Art.11 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da minimo cinque membri compresi il Presidente e il Vice Presidente; esso dura in carica 5 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri. La convocazione è fatta anche mediante strumenti telematici. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora, la sede della convocazione e l'ordine del giorno. Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei Consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza. I componenti che risultino assenti, senza giustificato motivo, per tre volte consecutive, decadono automaticamente dall'incarico e sarà compito dell'assemblea dei soci la nomina dei sostituti. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per Statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico: elegge e revoca, tra i propri componenti, il Presidente e il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere; attua tutti gli atti di ordinaria amministrazione; cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea; predispone all'Assemblea il programma annuale di attività; presenta annualmente all'Assemblea dei soci per l'approvazione: la relazione sulla gestione, il bilancio dell'esercizio trascorso, nonché il bilancio preventivo; approva il bilancio sociale qualora vengano superati i limiti di legge; conferisce procure generali e speciali; instaura rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni; propone all'Assemblea i regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali; riceve le domande di adesione di nuovi soci; ratifica e/o respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente; determina l'ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento; delibera sull'apertura di conti correnti sia bancari che postali.

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più Consiglieri, il Presidente procede alla surroga e in assenza di possibilità di surroga, entro trenta giorni indice l'Assemblea dei soci per le elezioni suppletive dei membri da sostituire.

Art.12 - Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione, eletto tra i Soci dura in carica cinque anni. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Su delibera del Consiglio Direttivo può aprire conti correnti bancari e postali e con delibera dell'Assemblea dei soci, compiere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare e mobiliare, ivi inclusa la richiesta di mutui ipotecari, fidejussioni, leasing e affidamenti bancari.

Art. 13 – Vice Presidente

Il Vice Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento è eletto tra i soci ed è nominato dai componenti del Consiglio Direttivo.

Art. 14–Il Segretario

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi componenti il Segretario, che è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio Direttivo e di Assemblea. I libri sociali sono affidati alla sua custodia.

Art. 15 – Il Tesoriere

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi componenti il Tesoriere che ha il compito della gestione finanziaria dell'associazione. Il Tesoriere predispose il bilancio consuntivo dell'esercizio trascorso, nonché il bilancio preventivo, da sottoporre al vaglio del Consiglio Direttivo.

Art. 16 – Il Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri costituisce l'organo di giustizia interna dell'Associazione e ha competenza sulle controversie tra i soci.
2. Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea dei Soci. Il Collegio elegge nel proprio ambito il Presidente e un Vice-Presidente.
3. Il Collegio decide nelle questioni di sua competenza a maggioranza assoluta, con la presenza di almeno due membri tra cui il Presidente o il Vice-Presidente, il cui voto, in caso di parità, vale doppio.
4. La carica di componente del Collegio dei Probiviri è incompatibile con qualsiasi altra carica associativa.
5. Le decisioni del Collegio sono immediatamente esecutive e cogenti per tutti i soci e gli organi associativi. Il mancato rispetto delle decisioni del Collegio costituisce illecito disciplinare gravissimo.
6. Il Collegio risiede presso la Sede dell'Associazione.
7. Con Regolamento del Collegio sono fissate le norme di procedura ispirate ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano nonché le norme di funzionamento del Collegio stesso.

Art. 17 - Libri sociali

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture: il libro dei Soci; i libri delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee dei Soci, del Comitato Direttivo a cura del Segretario; i libri contabili previsti dalla normativa vigente a cura del Tesoriere.
2. L'Associazione deve altresì tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
3. I Soci hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità stabilite dal Regolamento di accesso agli atti.

Art. 18 - Patrimonio, esercizio sociale e Rendiconto o Bilancio

Il patrimonio dell'Associazione è destinato allo svolgimento delle attività di cui al presente Statuto ed alle spese di organizzazione e gestione dell'Associazione. È fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, i proventi delle attività fra gli associati. Se conseguiti, utili e avanzi di gestione devono rafforzare la struttura patrimoniale dell'Associazione per meglio perseguire, e con durezza nel tempo, gli scopi associativi.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da: quote associative e beni con esse acquistati; beni, contributi, erogazioni, sovvenzioni o donazioni, lasciati testamentari conferiti dai soci o da terzi; entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento; proventi derivanti

dalla cessione di beni e/o servizi ai soci o a terzi; entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; altre entrate compatibili con i principi e le finalità dell'Associazione.

L'Associazione potrà reperire le risorse finanziarie necessarie per il raggiungimento dei suoi fini sia in Italia che all'estero, presso privati o Istituzioni e Enti pubblici. I fondi sono depositati presso l'istituto di credito scelto dal Consiglio Direttivo.

L'esercizio sociale ha durata dal 1 gennaio fino al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa, qualora i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano inferiori al limite previsto dall'art. 13, comma 2, del D.Lgs. n. 117/2017. Il rendiconto finanziario deve rappresentare la situazione economico-finanziaria dell'Associazione, contenendo una sintetica descrizione del patrimonio dell'Associazione. Una volta approvato rimane affisso nei locali dell'Associazione. Il bilancio di esercizio viene presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea dei soci per essere approvato in sede di riunione ordinaria.

Art. 18 - Durata e scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art. 10 del presente Statuto. Il patrimonio verrà devoluto ad altri Enti del Terzo Settore secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Art. 19 - Fonti normative

Il funzionamento dell'Associazione è disciplinato, oltre che dal presente Statuto e dai regolamenti interni, dallo Statuto e dai regolamenti di attuazione nazionali, dalla legislazione vigente in materia e dalle norme del codice civile relative alle associazioni.

Art. 20 - Norme transitorie

Tutte le clausole statutarie la cui validità è vincolata all'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore avranno efficacia, in modo automatico, a partire dalla data di iscrizione allo stesso Registro.

IL PRESENTE STATUTO E' PARTE INTEGRANTE DEL VERBALE ASSEMBLEA SOCI N° 1 DEL

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE